

Parte speciale “I”

Reati transnazionali

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 110 del 18/11/2019

I.1 La tipologia dei reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146)

In data 16 marzo 2006 è entrata in vigore la Legge n. 146 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001”, che ha introdotto la responsabilità amministrativa degli enti per alcuni reati, previsti dalla legge italiana, laddove assumano carattere transnazionale.

Per espresso richiamo della legge in esame, a tutti gli illeciti amministrativi da reato appena esaminati, si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. 231 del 2001, sebbene non materialmente inseriti nel testo di tale decreto.

Ai sensi dell’art. 3 di tale Legge, si considera reato transnazionale *“il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato”*.

I reati che, qualora fossero transnazionali, implicherebbero una responsabilità amministrativa per l’ente, sono elencati all’art. 10 della Legge n. 146/2006. Tra questi rientrano:

Art. 416 c.p. Associazione per delinquere

Oggetto giuridico è il pericolo per l’ordine pubblico che è insito nel fatto stesso di creare un’organizzazione di carattere criminoso con vincolo permanente tra gli associati, la quale determina di per sé un allarme sociale.

Il reato si consuma nel momento in cui è costituita l'associazione tra tre o più persone, non essendo necessario anche l'inizio dell'attività delittuosa, scopo dell'associazione (reato cosiddetto "di pericolo").

Sono puniti sia i promotori che i partecipanti all'associazione. I primi in misura più severa.

Art. 416 bis c.p. Associazione di tipo mafioso

L'oggetto giuridico nella fattispecie delittuosa in esame costituisce una minaccia, oltre che per l'ordine pubblico, anche per l'ordine economico, ossia per tutte quelle condizioni che assicurano una libertà di mercato e di iniziativa economica.

Il delitto si consuma nel momento in cui è costruito il vincolo associativo tra tre o più persone.

La fattispecie ha carattere permanente in quanto si protrae sino allo scioglimento del vincolo associativo, oppure quando, per l'arresto dei soci o per la loro defezione volontaria, il numero degli associati si riduca a meno di tre.

Art. 648 bis c.p. Riciclaggio

La norma punisce chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Art. 648 ter c.p. Impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita

La norma mira a punire chiunque, al di fuori dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis c.p., impieghi attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

Art. 377 bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Lo scopo della norma in esame è di tutelare l'interesse pubblico al corretto svolgimento dell'attività giudiziaria, evitando interferenze volte a turbare la ricerca della verità processuale.

In pratica, il fondamento della norma è quello di evitare che coloro i quali sono chiamati a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento possano ricevere indebite pressioni o illecite coercizioni.

Il delitto si consuma nel momento e nel luogo in cui viene posta in essere la condotta di costrizione, facendo ricorso ai mezzi della violenza, della minaccia o dell'offerta o promessa di denaro o di altra utilità allo scopo di non far rendere dichiarazioni o di farle rendere mendaci in un processo penale, ove si abbia facoltà di non rispondere.

Art. 378 c.p. Favoreggiamento personale

La fattispecie in esame mira a proteggere il corretto svolgimento delle attività investigative finalizzate all'accertamento di un reato.

Il reato si consuma con la realizzazione di un'idonea condotta di ausilio, in quanto non è richiesto che il soggetto favorito riesca realmente ad eludere le indagini dell'autorità giudiziaria.

Ai fini della consumazione del reato è comunque necessario che la condotta tenuta dal favoreggiatore sia potenzialmente lesiva delle investigazioni dell'autorità, entrando nella sfera di percezione dell'organo investigativo.

Art. 291 quater D.P.R. n. 43 del 1973 Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri

La fattispecie si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più fatti delitti di introduzione, vendita, trasporto, acquisto o detenzione nel territorio

dello Stato di un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali.

Art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

Il reato si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti di detenzione, immissione nel mercato, importazione o esportazione delle sostanze indicate all'art. 70 commi 4, 6 e 10 del D.P.R. n. 309/90.

Art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5 del D. Lgs. n. 286 del 1998 Traffico di migranti

La norma punisce chiunque, in violazione delle disposizioni del Testo Unico sull'immigrazione, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente

L'art. 10 della Legge n. 146/2006 cita, inoltre, i reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5, del Testo Unico di cui al D. Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998, e successive modificazioni.

I.2 Applicabilità delle fattispecie di reato al Consorzio

L'esame del complesso delle attività consortili ha condotto ad escludere la possibilità di commissione dei reati così come definiti dalla Legge n. 146/2006.

A tale riguardo, comunque, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio provvederà ad effettuare le opportune valutazioni circa l'eventuale estensione del sopra descritto *risk assessment* e la conseguente necessità di aggiornamento del Modello.